

## **Principali squalifiche adottate dal codice sportivo antidoping del CONI**

Le principali squalifiche adottate dal codice sportivo antidoping del CONI per la presenza, uso o tentato uso, oppure possesso di sostanze vietate e metodi proibiti sono:

### **da 4 anni a squalifica a vita:**

- Somministrazione o tentata somministrazione di sostanze vietate o metodi proibiti
- Traffico o tentato traffico ?

### **4 anni di squalifica:**

- Presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker
- Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito
- Possesso di sostanze vietate e ricorso a metodi proibiti
- Eludere, rifiutarsi od omettere di sottoporsi al prelievo di campioni biologici
- Manomissione o tentata manomissione del controllo antidoping.

### **da 2 a 4 anni di squalifica:**

- Fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, istigare, dissimulare o assicurare ogni altro tipo di complicità intenzionale in riferimento a una qualsiasi violazione

### **2 anni di squalifica:**

- Nel caso di mancata presentazione alle operazioni di prelievo del campione biologico, qualora l'Atleta sia in grado di dimostrare che la violazione delle norme antidoping non è stata intenzionale.
- Mancata reperibilità dell'atleta
- L' Atleta o altra Persona che in veste professionale o in altra veste sportiva si è associata, ovvero si è avvalsa o ha favorito la consulenza di Personale di supporto dell'Atleta.

### **da 0 a 2 anni di squalifica a secondo del grado di colpa dell'atleta o della persona**

- Qualora una violazione delle norme antidoping riguardi una sostanza specificata e l'Atleta o l'altra persona siano in grado di dimostrare l'assenza di colpa o negligenza grave.
- Nei casi in cui l'Atleta o l'altra persona riescano a dimostrare l'assenza di colpa o negligenza grave e che la sostanza rilevata è attribuibile ad un prodotto contaminato.

## **Principali sanzioni economiche adottate dal tribunale nazionale antidoping**

Da 100,00 a 50.000,00 euro

### **Disposizioni penali**

Art. 9 della LEGGE 14 dicembre 2000, n. 376 *(antecedente all'entrata in vigore dell'Euro)*

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito **con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da Lire 5 milioni a Lire 100 milioni** chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'art. 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, **al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti**, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.
- Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'art. 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la **reclusione da due a sei anni e con la multa da Lire 10 milioni a Lire 150 milioni**.